MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica unionale del disciplinare di produzione della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2008 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;

Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 25 luglio 2017, per il tramite della Regione Abruzzo su istanza del Consorzio di tutela DOC Terre Tollesi o Tullum, con sede in Tollo (CH) e successive integrazioni, intesa ad ottenere il passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e modifica del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato comitato ha approvato la proposta di passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e modifica del relativo disciplinare di produzione;

Considerato che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE n. 33/2019 sono da separare ai fini del successivo *iter* procedurale;

Provvede, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, conformemente alla procedura stabilita dall'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 per le analoghe «modifiche non minori», alla pubblicazione della presente proposta di «modifica unionale», concernente la cancellazione nel disciplinare di produzione della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum», dei riferimenti alle tipologie di vino relative alle categorie vino spumante, vino spumante di qualità e vino ottenuto da uve appassite.

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec. politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ne nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

— 48 -

Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA UNIONALE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP «TERRE TOLLESI» O «TULLUM»

Agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del disciplinare di produzione della DOP «Terre tollesi» o «Tullum» sono eliminati i riferimenti e le descrizioni delle tipologie di vino relative alle categorie di prodotti «Vino spumante», «Vino spumante di qualità» e «Vino ottenuto da uve appassite» di cui ai punti 4, 5 e 15 dell'allegato VII, parte II, del regolamento UE n. 1308/2013.

19A02775

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum», concernente il passaggio dalla denominazione di origine controllata alla denominazione di origine controllata e garantita.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2008 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»:

Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 25 luglio 2017, per il tramite della Regione Abruzzo su istanza del Consorzio di tutela DOC Terre Tollesi o Tullum, con sede in Tollo (CH) e successive integrazioni, intesa ad ottenere il passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e modifica del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012:

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e modifica del relativo disciplinare di produzione;

Considerato che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE n. 33/2019 sono da separare ai fini del successivo *iter* procedurale;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori»;